



ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 1046/1/VIII LFB-NA

Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2008.0011836/A

Del: 13/10/2008 14.21.20

Da: CR A: SEROC

Napoli, 10 ottobre 2008

Pt. n. 219

*Sen. Di. Caputo
13/10/08*

Interrogazione urgente a risposta scritta al Presidente della Giunta Regionale e all' Assessore alla Sanità della Regione Campania.

Il sottoscritto Pietro Diodato, consigliere della Regione Campania, premesso che:

in data, 23 febbraio 2007, il Consigliere Rivellini con atto ispettivo prot. n. 447/Sp chiedeva (inutilmente, visto che ad oggi non gli è pervenuta alcuna risposta) al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore alla Sanità di conoscere: “

1. quando intendessero avviare e concludere nel termine normativamente prescritto con provvedimento definitivo e motivato, specifico provvedimento amministrativo che offra applicazione all'art. 2.2. D.M. 07.11.1991 e, per l'effetto, disciplini in via attuativa il cd. Service, delineandone nel dettaglio la natura, i caratteri, le opportunità fissandone i presupposti ed i limiti, procedimentalizzandone le funzioni, individuandone i controlli.
2. Nelle more dell'adozione della precitata disciplina, invita la Regione Campania a voler sospendere ogni attività di service per:
 - a. tutelare l'appropriatezza delle prestazioni di diagnostica di laboratorio;
 - b. garantire al cittadino-utente il diritto di esprimere il consenso informato per l'invio al service dei propri esami;
 - c. Tutelare da una concorrenza sleale i laboratori che non ritengono di utilizzare il service non ancora ufficialmente introdotto in Campania;
 - d. Impedire ad “organizzazioni meramente commerciali” l'accaparramento di una grossa fetta di “mercato” eludendo tutte le limitazioni messe in essere per i laboratori provvisoriamente accreditati;
 - e. Stabilire severe sanzioni per gli inadempienti. “;

PD
1000/79

in data 18 aprile 2007, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania considerato che:

- La Confapi Sanità, il Laboratorio Busap s.r.l., la Ricerche diagnostiche Merolla s.a.s. di Adele Merolla & C., il Centro di Diagnostica Clinica Dott. E. Quarantelli s.r.l. con istanza diffida notificata in data 27 ottobre 2006 chiedevano alla Regione Campania di provvedere a regolamentare la materia del *lab service* la cui fonte normativa era da individuarsi nell'art.2.2 del D.M. Ministero della Sanità del 67 novembre 1991 che stabiliva: “ *le strutture private convenzionate possono assicurare l'erogazione delle prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale anche mediante l'invio dei relativi campioni a centri specializzati e/o di riferimento convenzionati. La responsabilità del prelievo, della conservazione e del trasporto del campione, nonché della consegna ed archiviazione del referto è attribuita al responsabile della struttura cui accede l'utente. La responsabilità del referto rimane attribuita al responsabile del centro specializzato e/o di riferimento che esegue l'indagine. Le regioni disciplinano con propri atti l'organizzazione dei rapporti di cui sopra*”;
- La Regione Campania non dava riscontro alla chiamata istanza;
- per l'accertamento del silenzio serbato dalla Regione Campania sull'istanza predetta, la Confapi Sanità, il Laboratorio Busap s.r.l., la Ricerche diagnostiche Merolla s.a.s. di Adele Merolla & C., il Centro di Diagnostica Clinica Dott. E. Quarantelli s.r.l. proponevano ricorso al TAR chiedendo che venisse dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere;
- deducevano i ricorrenti la sussistenza di un obbligo giuridico incombente sulla Regione Campania di provvedere all'individuazione di una disciplina di attuazione di un'attività quella di *lab service*, già introdotta a livello di normazione statale;
- si costituiva in giudizio la Regione Campania che chiedeva respingersi il ricorso, osservando che il *lab service* è un'attività che può svolgersi a prescindere da una specifica disciplina regionale di dettaglio regolativi dei rapporti, potendo trovare quest'ultima quindi diretta ed immediata attuazione attesa l'esistenza di una condizione di legislazione concorrente nella materia de qua; [...];
- Il TAR della Campania riteneva tra l'altro, “seppur in linea di principio il ricorso al *lab service* non possa ritenersi vietato, le inevitabili ricadute che tale modalità organizzativa di erogazione determina sull'assetto complessivo del sistema sanitario regionale, impongono di ritenere non ulteriormente rinviabile l'esigenza di introdurre una specifica regolamentazione da parte della Regione sui richiamati aspetti di programmazione e razionalizzazione e ciò non solo per effetto di quanto previsto dal regolamento statale del 1991, ma anche e principalmente in ragione dell'esistenza di uno specifico obbligo di provvedere al completamento della disciplina positiva in materia sanitaria riguardo a profili di indiscussa competenza regionale;

Il TAR della Campania, infine dopo aver rimarcato che: “il *lab service* impone una specifica regolamentazione di quello che, seppure concernendo soggetti e provvisoriamente accreditati, si configura comunque come un autonomo e distinto modello di collaborazione con il SSR, operante in deroga al principio di diretta riferibilità tra struttura a cui si presenta la richiesta di prestazione

diagnostica e soggetto che invece concretamente la esegue, anche in chiave di salvaguardia del diritto di scelta dell'assistito di individuare il centro erogatore a cui effettivamente affidare lo svolgimento della prestazione richiesta;

- Inoltre, una regolamentazione si rende necessaria affinché si disciplini compiutamente l'incidenza che il *lab service* è destinato a determinare sul regime dei tetti di spesa individuali e della capacità operativa massima dei singoli centri, limiti agevolmente eludibili attraverso il ricorso ad un sistema di distribuzione di secondo livello dei carichi di lavoro destinati a concentrarsi presso poche strutture nei cui confronti è necessario operare un controllo sia in termini di qualità sia di equilibrata distribuzione delle risorse sia di sostenibilità del lavoro complessivo affidato;
- Del resto, una compiuta regolamentazione e razionalizzazione del sistema si rende necessaria anche per sottrarlo a logiche discorsive di mercato – indiscutibilmente operanti anche nel sistema di vendita di prestazioni sanitarie – che possono arrecare danni alle strutture autonomamente operanti alle quali possono essere sottratti volumi di prestazioni per effetto di un sistema che, in assenza di una specifica regolamentazione, rischia di porsi al di fuori, se non addirittura in una posizione di insanabile contrasto con gli assetti di programmazione sanitaria [...].

Per tali valutazioni il TAR, in data 18 aprile 2007, accoglieva il ricorso presentato da Confapi Sanità, il Laboratorio Busap s.r.l., la Ricerche diagnostiche Merolla s.a.s. di Adele Merolla & C., il Centro di Diagnostica Clinica Dott. E. Quarantelli s.r.l. ed imponeva alla Regione Campania di provvedere a dettare la disciplina di dettaglio del sistema *lab service* ;

ad oggi, benché i ricorrenti abbiano sollecitato la Regione Campania, e per essa l'Assessore alla Sanità, a dare attuazione a quanto disposto dal TAR della Campania con la sentenza del 18 aprile 2007, il *lab service* continua a non essere regolamentato e a causare gravi mortificazioni alla Medicina di Laboratorio.

Interroga pertanto il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore alla Sanità della Regione Campania per conoscere tempestivamente – dati i tempi con cui si è sviluppata la problematica all'attenzione - le ragioni che continuano ad impedire che , come invece da tempo è stato fatto in numerose Regioni d'Italia – la Regione Campania benché destinataria di un'ordinanza del TAR, sembra ostinarsi nel non voler regolamentare l'attività del *lab service*.

On. Pietro Diodato

